

Repertorio n. 56038

Raccolta n. 22309

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre ed il giorno quattro

del mese di febbraio alle ore 11,15

In Capena, Via Grottaponga n. 12

lì, 4 febbraio 2023

A richiesta della: **"ASSOCIAZIONE LOIC FRANCIS-LEE per la pedagogia curativa e la socioterapia steineriana ONLUS ODV" in breve "ASSOLOIC ONLUS ODV",.**

Io sottoscritto Dott. **GUIDO GILARDONI**, Notaio in Roma, con studio in Via Giovanni Nicotera n. 4, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

ho assistito

elevandone il presente verbale all'assemblea straordinaria degli associati della:

"ASSOCIAZIONE LOIC FRANCIS-LEE per la pedagogia curativa e la socioterapia steineriana - ODV", con sede in Roma (RM), Via Oslavia n. 30, codice fiscale n. 96133370583, Partita I.V.A. 08145201003, già iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. 36 ed attualmente iscritta nel Registro Unico degli Enti del Terzo settore giusta Determina di trasmigrazione dell'ufficio Regionale del Lazio n. G14884 del 31 ottobre 2022, indetta per oggi in seconda convocazione nel luogo ed alle ore di cui sopra per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Modifica parziale degli articoli dello Statuto n.ri. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 16 con cambio di numerazione per soppressione di un articolo contenuto nel precedente statuto, propedeutica alla "migrazione" della associazione dalla sezione "ODV" alla sezione "altri enti del terzo settore - ETS" e ai connessi adeguamenti organizzativi

2. Varie ed eventuali

E' presente:

Paolo Salvini, nato a Roma il 28 dicembre 1943, qui-vi domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, Presidente del Consiglio Direttivo.

Certo io Notaio dell'identità personale del comparente il quale assume la presidenza su designazione unanime degli intervenuti e quindi dopo aver

constatato

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 10 dello statuto con avviso inviato a mezzo raccomandata A/R e posta elettronica;

- che sono presenti in assemblea, in proprio o per delega, n. 25 associati su una totalità di 29 come risul-

Registrato a ROMA 1

il 08/02/2023

n. 3316

Serie 1T

ta dal foglio presenze

dichiara

validamente costituita la presente assemblea ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno il Presidente illustra le esigenze di carattere organizzativo interno che comportano la richiesta di migrazione della Associazione dalla sezione "ODV" alla sezione "Altri Enti del Terzo Settore - ETS" del RUNTS, e le conseguenti modifiche statutarie.

Pertanto propone di sostituire lo statuto originariamente approvato, con un nuovo statuto conforme alla nuova disciplina del Codice del Terzo Settore. Il Presidente procede quindi all'integrale lettura del nuovo testo di statuto agli associati presenti, soffermandosi in particolare su tutte le modifiche che propone di inserire.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, con il voto favorevole espresso per alzata di mano da tutti gli associati presenti.

d e l i b e r a

- di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione nel testo integrale, composto di n. 16 articoli come sopra letto all'Assemblea dal suo Presidente che firmato dal comparente e da me Notaio al presente atto si allega sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea.

Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 12,15.

Scritto da persona di mia fiducia a macchina e completato a mano da me Notaio, occupa un foglio per tre pagine intere e fin qui della presente quarta.

F.to: Paolo Salvini

Guido Gilardoni Notaio

Allegato "A" all'atto n. 56038/22309

STATUTO

"ASSOCIAZIONE LOIC FRANCIS-LEE per la pedagogia curativa e la socioterapia steineriana - ETS"

ASSOLOIC ETS

o o o o o

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede legale

1.1. È costituita, ai sensi del d.lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo settore") l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE LOIC FRANCIS-LEE per la pedagogia curativa e la socioterapia steineriana - ETS", o in forma breve "ASSOLOIC ETS" (di seguito più brevemente indicata in questo statuto anche come "Associazione"), con sede legale in ROMA, - 00195 - Via OSLAVIA, n.30.

1.2. L'acronimo "ETS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). L'acronimo ONLUS sarà automaticamente eliminato dalla denominazione sociale dell'Associazione, e di esso dovrà cessarsi ogni uso, a far data dal momento dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS nella sezione "altri enti del terzo settore".

1.3. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale ed internazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

1.4. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Principi ispiratori

2.1. Le attività, gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa dell'Associazione sono ispirati al bene comune e all'interesse della comunità, ai principi della democrazia, della sussidiarietà, della cittadinanza attiva e della partecipazione responsabile, della solidarietà, della giustizia, della pace e della nonviolenza, per contrastare ogni forma di discriminazione, e per favorire la partecipazione, l'inclusione sociale, e il pieno sviluppo della persona umana.

Art. 3 - Scopo, oggetto sociale e finalità non lucrative

3.1. L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale, di cui al successivo comma 4.

3.2. Ai fini di cui al comma precedente, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai

fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta ai sensi della vigente normativa sul Terzo settore, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, oltre che nel caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3.3. L'Associazione persegue le proprie finalità e svolge le proprie attività direttamente o tramite accordi e convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati.

3.4. Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via quanto meno principale, di una o più delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), b), c), d), u) e w) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore, tra cui:

- a) la costituzione, promozione e gestione di centri residenziali e semiresidenziali di riabilitazione socio-sanitaria nei quali i portatori di handicap possano vivere e lavorare insieme con altre persone;
- b) la costituzione e promozione di istituzioni che siano al servizio del medesimo scopo, quali ad esempio istituti, scuole, giardini d'infanzia, laboratori artigianali;
- c) l'organizzazione e gestione di centri per adolescenti e giovani adulti portatori di handicap nei quali questi ultimi possano acquisire una formazione adeguata alle loro potenzialità e utile al loro inserimento nelle attività lavorative e nella vita sociale;
- d) la formazione di medici e personale sanitario e sociale, a diverso titolo impegnato nelle attività e servizi di riabilitazione dei portatori di handicap, in particolare per mezzo di borse di studio, organizzazione di viaggi e soggiorni di studio, scambio del personale insegnante e di esperienze con altre istituzioni aventi le medesime finalità sia in Italia che all'estero;
- e) la sensibilizzazione ed informazione al pubblico sui temi attinenti alle proprie attività e finalità.

3.5. I centri riabilitativi socio-sanitari promossi dall'associazione si ispirano al metodo steineriano della pedagogia curativa e della socioterapia.

3.6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse

siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

3.7. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni e alle linee guida di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 - Ambito e modalità di intervento

4.1. L'Associazione opera in Italia. Per perseguire i propri obiettivi statutari può prendere parte anche ad azioni e iniziative di carattere internazionale attraverso l'accordo con enti pubblici o privati.

4.2. L'Associazione ricerca e stabilisce forme di collegamento e di coordinamento con altri enti od organismi che perseguano i medesimi fini e di collaborazione con gli enti locali.

4.3. Essa collabora con le istituzioni e gli enti locali anche attraverso convenzioni o protocolli d'intesa, contribuendo alla co-progettazione sociale, secondo programmi predisposti che non si pongano in contraddizione con le sue finalità.

4.4. L'Associazione può costituire, partecipare e/o aderire a reti, consorzi, enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che perseguano in tutto o in parte analoghe finalità statutarie, nonché a società, anche imprese sociali, che siano strumentali al raggiungimento dei medesimi fini.

4.5. L'Associazione svolge le proprie attività senza alcuna discriminazione di sesso, razza, religione o convinzione politica.

Art. 5 - Volontari

5.1. L'Associazione può avvalersi dell'attività di volontariato di persone ad essa associate, o non associate.

5.2. I volontari, associati e non, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari realizzano le attività attraverso prestazioni personali, spontanee e gratuite, senza finalità lucrative, neanche indirette, ed esclusivamente per fini solidaristici.

5.3. I volontari, associati e non, prestano la propria opera nell'ambito delle attività istituzionali del-

l'Associazione, sia presso la sede della stessa che in altri luoghi, anche all'interno di strutture pubbliche e private in base alla legislazione vigente. L'Associazione assicura i volontari, associati e non, contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

5.4. L'attività dei volontari, associati e non, non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, in osservanza della normativa vigente e, in ogni caso, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario, fatte salve le autodichiarazioni consentite dalla legge.

5.5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione medesima.

5.6. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 6 - Soci

6.1. Il numero dei soci è illimitato

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che condividano i principi di cui all'articolo 2 e gli scopi di cui all'art.3 del presente statuto.

Oltre alle persone fisiche possono essere soci dell'Associazione enti giuridici, privati e pubblici, che ne condividano gli scopi, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente

6.2. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

6.3. La domanda di ammissione, nella quale l'aspirante socio dichiara di accettare i contenuti dello statuto e di versare le quote associative, è presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo o ad un consigliere a ciò delegato, che ne deliberano l'approvazione sulla base dei requisiti di ammissione fissati dal presente statuto, in maniera non discriminatoria e coerente con le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci. La sua efficacia è tuttavia condizionata al versamento iniziale da parte dell'interessato della quota associativa.

6.4. La delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, informandolo della possi-

bilità di appellarsi all'Assemblea entro sessanta giorni dalla medesima comunicazione. Il Consiglio Direttivo informa l'Assemblea alla prima occasione utile.

6.5. Tutti i soci hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre ai diritti previsti dallo statuto e dalla normativa vigente, i soci hanno diritto di:

- partecipare alle attività dell'Associazione;
- candidarsi alle cariche sociali, eleggere gli organi sociali e votare per l'approvazione del bilancio;
- richiedere informazioni sull'andamento delle attività dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente tardivo o oneroso per i soci il suo concreto esercizio, e comunque entro trenta giorni dalla richiesta, fermo restando che sono a carico del socio richiedente eventuali copie o estratti dei libri sociali;
- partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto.

6.6. I soci, oltre ai doveri previsti dallo statuto e dalla normativa vigente, sono obbligati a:

- osservare lo statuto, i regolamenti dell'Associazione e le delibere validamente assunte dagli organi sociali;
- sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alle riunioni e alle assemblee;
- versare le quote associative annuali;
- non assumere iniziative o condotte contrastanti con i principi, i valori, gli scopi e le finalità dell'Associazione.

6.7. Lo status di socio è intrasmissibile così come sono intrasmissibili i relativi diritti. Non è ammesso il socio a condizione o a termine. Lo status di socio può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto e dalla normativa vigente.

6.8. I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso;
- b) morte o estinzione;
- c) esclusione;
- d) decadenza.

6.9. Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata in forma scritta al Consiglio Direttivo ed

ha efficacia immediata.

6.10. L'esclusione del socio è decisa dal Consiglio Direttivo con delibera motivata e comunicata al socio nei casi di:

- a) mancato versamento, in tutto o in parte, della quota associativa;
- b) ripetuta ed ingiustificata assenza alle assemblee in proprio o per delega;
- c) comportamenti contrastanti con i principi e le finalità stabilite dallo statuto, con le attività deliberate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea e per ogni altro grave motivo;
- d) gravi e persistenti violazioni degli obblighi statutari.

6.11. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti ad esso mossi, consentendogli facoltà di replica.

6.12. La decadenza si realizza in conseguenza del difetto sopravvenuto dei requisiti per l'ammissione ed è accertata dal Consiglio Direttivo con delibera comunicata al socio decaduto.

6.13. Il socio receduto, escluso o decaduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno in cui la perdita della qualifica di socio si è verificata e non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili, trasmissibili.

6.14. Contro il provvedimento che accerta la decadenza o delibera l'esclusione il socio può, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione, che dovrà convocare l'Assemblea entro sessanta giorni dalla sua ricezione.

Art. 7 - Sostenitori non soci

7.1. Possono aderire all'Associazione nella qualità di sostenitori le persone fisiche e gli enti giuridici, pubblici o privati, che, condividendo le finalità dell'Associazione, intendano svolgere attività di volontariato per suo tramite, oppure prestare ad essa, in forma stabile e continuativa, appoggio materiale o morale anche mediante offerte e contributi.

7.2. I sostenitori non sono soci e non hanno i relativi diritti, né sono tenuti al pagamento della quota associativa.

7.3. I sostenitori sono informati delle attività dell'Associazione.

7.4. I sostenitori possono essere invitati a partecipare all'Assemblea, con diritto di intervento, ma senza

diritto di voto.

7.5 L'Associazione garantisce adeguata copertura assicurativa ai sostenitori che svolgono attività di volontariato, anche occasionalmente, in suo favore o per suo tramite.

Art. 8 - Organi sociali

8.1. Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, qualora la sua nomina sia per legge obbligatoria o sia stata comunque disposta dall'Assemblea.

8.2. Tutti gli organi sociali durano in carica tre anni. I componenti degli organi sociali sono sempre rieleggibili. Le sostituzioni eventualmente effettuate nel corso del triennio decadono in ogni caso allo scadere del triennio stesso.

8.3. L'Associazione assicura i componenti degli organi sociali che ne facciano richiesta per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'organo sociale di appartenenza.

Art. 9 - Assemblea

9.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti gli iscritti nel libro dei soci. Fermo restando il diritto di tutti i soci di partecipare ed intervenire in Assemblea, hanno diritto di voto nell'Assemblea soltanto i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

9.2. In Assemblea ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Se il numero dei soci con diritto di voto è inferiore a cinquanta, ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio, potendo così esprimere in ciascuna assemblea non più di due voti. Se il numero dei soci con diritto di voto è pari o superiore a cinquanta, ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci, potendo così esprimere in ciascuna assemblea fino a tre voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

9.3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, che la convoca almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quin-

dici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta nei trenta giorni successivi.

9.4. La convocazione si effettua mediante avviso affisso nella sede sociale seguito da email (inviata all'indirizzo e-mail indicato nel libro dei soci), oppure mediante comunicazione scritta all'indirizzo risultante nel libro dei soci (o all'indirizzo PEC ivi indicato). Avviso e comunicazione devono contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, e devono essere pubblicati ed inviati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo il caso di urgenza. In caso di urgenza motivata il preavviso è di sette giorni. In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice-Presidente oppure, in assenza anche di quest'ultimo, da persona di volta in volta designata dall'Assemblea medesima. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e verifica il diritto dei presenti di intervenire nell'Assemblea stessa.

9.5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto.

9.6. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati.

9.7. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati.

9.8. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
- b) nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo qualora la nomina di questo organo sia per legge obbligatoria o l'Assemblea voglia comunque disporla, previa determinazione della sua natura monocratica o collegiale; nomina e revoca inoltre il revisore legale quando la sua nomina sia per legge obbligatoria e sempre che, in quest'ultimo caso, non intenda affidare la revisione legale all'Organo di controllo composto secondo le disposizioni di legge applicabili;
- c) definisce le linee-guida cui dovrà attenersi il Consiglio Direttivo nella formulazione dei programmi di attività ed approva tali programmi;
- d) approva il bilancio consuntivo d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno, nonché quello preventivo; approva altresì il bilancio sociale qualora la sua

- redazione sia per legge obbligatoria;
- e) approva i regolamenti di attuazione del presente statuto proposti dal Consiglio Direttivo;
 - f) su richiesta degli interessati, si pronuncia sulle istanze di ammissione all'Associazione che siano state rigettate dal Consiglio Direttivo;
 - g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) delibera sull'esclusione degli associati;
 - i) individua, su proposta del Consiglio Direttivo, le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione oltre a quelle già individuate dal presente statuto;
 - j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9.9. Il verbale, redatto dal segretario, è sottoscritto sia da quest'ultimo che dal Presidente. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

9.10. L'Assemblea straordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente oppure, in assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano, delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione, nonché sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori preferibilmente tra i soci, sulla devoluzione del suo patrimonio residuo. Essa delibera, inoltre, sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

9.11. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei soci; in seconda convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei soci. Essa delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

9.12. Per modificare lo statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la sua trasformazione ed altre operazioni straordinarie, nonché la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

10.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione, che esercita attenendosi alla volontà e agli indirizzi generali espressi dall'Assemblea.

10.2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso fra tre e sette consiglieri. Almeno la maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra le persone fisiche socie ovvero tra le persone fisiche indicate, tra i propri soci, dagli enti giuridici soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente.

10.3. Il potere di gestione attribuito agli amministratori è generale. Il Consiglio direttivo ha competenza su ogni questione e/o materia non espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto all'Assemblea o ad altro organo sociale.

10.4. Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni ai suoi componenti, compreso il Presidente, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Non può costituire oggetto di delega la redazione del bilancio o la predisposizione di progetti riguardanti eventuali operazioni straordinarie. I consiglieri destinatari di deleghe riferiscono periodicamente, e in ogni caso alla scadenza di ogni semestre, al Consiglio Direttivo sull'esercizio dei poteri loro delegati.

10.5. I componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel RUNTS.

10.6. Nel caso vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione con coloro che sono risultati i primi dei non eletti nella precedente elezione, chiedendone la ratifica alla prima Assemblea utile, oppure convoca senza indugio l'Assemblea per l'elezione del consigliere o dei consiglieri mancanti.

10.7. Nel caso del venir meno della maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto. Il Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro quindici giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

10.8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta, a mezzo fax, posta elettronica o in qualunque altra forma idonea ad ac-

certare l'avvenuto ricevimento della stessa, almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. Esso è convocato ogni qualvolta sia necessario e, in ogni caso, con cadenza almeno semestrale, nonché ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata anche telefonicamente. Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, può esercitare tutte le funzioni del Consiglio Direttivo e assumere le decisioni più urgenti, con riserva di successiva approvazione nella prima riunione del Consiglio.

10.9. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano.

10.10. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti, si procederà ad ulteriori tre successive votazioni. Se la maggioranza non si raggiunge, prevale il voto di chi lo presiede.

10.11. Il Consiglio Direttivo gestisce l'Associazione, ed oltre a quanto la legge e il presente statuto gli attribuisce, ha il compito di:

- a) eleggere, nella sua prima seduta, il Presidente e il Vice-Presidente;
- b) approvare i regolamenti per l'organizzazione e gestione dei servizi e delle attività dall'Associazione;
- c) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e sottoporre alla sua approvazione i programmi di lavoro elaborati sulla base delle linee-guida predisposte dalla medesima, nonché i regolamenti attuativi dello statuto;
- d) presentare all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni annuali sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti, nonché il bilancio sociale se obbligatorio per legge;
- e) accogliere o respingere con parere motivato le domande di ammissione di nuovi soci; e ne dà informazione all'Assemblea ai sensi dell'art. 7.6;
- f) deliberare sulla decadenza e l'esclusione di un socio;
- g) ratificare o modificare nella prima seduta successiva i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati;
- i) determinare l'ammontare delle quote associative annuali;

- j) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo, nell'ambito delle linee guida di cui all'art.10.8, comma c);
- k) indire adunanze, convegni e manifestazioni;
- l) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- m) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge applicabili;
- n) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 7 del presente statuto;
- o) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

10.12. Il verbale delle sedute del Consiglio Direttivo, redatto dal segretario, è sottoscritto sia da quest'ultimo che dal Presidente. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

10.13. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora lo ritenga opportuno, di invitare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto, persone o esperti, in virtù di particolari problemi trattati, ovvero prevedere la partecipazione di uditori, anche in modo permanente.

Art. 11 - Presidente

11.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione. Cura gli interessi e rappresenta l'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio ed è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. È eletto a scrutinio palese dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e resta in carica per il periodo di durata previsto dal presente statuto per il Consiglio stesso.

11.2. Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in sua assenza, o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente. Può compiere atti di ordinaria gestione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività svolta. Per

le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

11.3. Il Presidente può deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, per un importo massimo stabilito dall'Assemblea ordinaria.

11.4. In caso di necessità e urgenza, il Presidente può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

11.5. Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca da parte del Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo procede in tal caso, senza indugio, a nominare il nuovo Presidente.

11.6. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei suoi nuovi componenti.

11.7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

12.1. Ove nominato dall'Assemblea, l'Organo di controllo potrà anche essere monocratico, in tal caso composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro o da altra persona con i requisiti di cui all'art. 2397, comma 12.2, codice civile. Se l'Organo è collegiale, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti rieleggibili e scelti in tutto o in parte anche fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono avere i requisiti previsti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117/2017.

12.2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

12.3. L'Organo di controllo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

12.4. In presenza delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di affidare la revisione legale all'Organo di controllo che dovrà in tal caso essere interamente composto da revisori legali iscritti.

Art. 13 - Esercizio sociale e bilancio

13.1. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

13.2. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

13.3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

13.4. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

13.5. Il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e successivamente depositato presso il RUNTS entro il termine stabilito dalla legge.

Art. 14 - Risorse economiche e patrimonio

14.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa a qualsiasi titolo pervenuti, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

14.2. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, rimborsi spese anche da convenzioni con enti pubblici, ricavi da attività diverse da quelle di interesse generale svolte nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 15 - Devoluzione del patrimonio nel caso di scioglimento

15.1. In qualsiasi caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, ad altri enti del terzo settore operanti nel medesimo o in un analogo settore, preferendo realtà che operino con le stesse finalità di cui all'articolo 3.

Art. 16 - Disposizioni finali e transitorie

16.1. Per quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applicano le norme del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni) ed in mancanza le norme del Codice civile in quanto compatibili.

16.2. Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti a partire dal momento in cui l'Associazione risulterà iscritta nelle sezione "altri enti del terzo settore" del RUNTS, ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

16.3. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

F.to: Paolo Salvini

Guido Gilardoni Notaio

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico

(Art. 22, D. L.vo 7 marzo 2005 n. 82 art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dottor **GUIDO GILARDONI**, Notaio in Roma, con studio in Via Giovanni Nicotera n. 4, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata del certificato di serie n. 11 04, validità fino al 14 settembre 2023 alle ore 15:02:37, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Roma, 13 febbraio 2023 nel mio studio.

(File firmato digitalmente dal Notaio Guido Gilardoni)